



COMUNE DI AVIGLIANO

(Provincia di PZ)

SETTORE I

Amministrativo

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA'
FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO**

Approvato con Determinazione di Settore DSG n. ____ del ____

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il Comune di Avigliano intende affidare lo svolgimento e il coordinamento delle prestazioni di cui all'art. 13 della Legge n. 104/1992 di assistenza scolastica all'autonomia e alla comunicazione (di seguito definito Servizio) a idoneo soggetto (di seguito denominato Affidatario), mediante lo svolgimento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, a aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.

La procedura di gara è condotta esclusivamente mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici, con invio di RDO sulla piattaforma MEPA (mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione)

Il Servizio dovrà raggiungere di alunni, in possesso di certificazione di cui alla legge 104/1992, frequentanti le Scuole dell'Infanzia, Primarie, e Secondarie di 1° grado, del Comune di Avigliano.

Il servizio ha per oggetto le autonomie specialistiche, con esclusione di quei compiti che rientrano nella competenza degli Istituti scolastici come da nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.3390/ del 30.11.2001.

Le caratteristiche delle prestazioni richieste sono indicate nella vigente legislazione; si richiamano tra l'altro, oltre alla già citata Legge n. 104/1992, la Direttiva MIUR 3390 del 30/11/2001, il D. Lgs n. 112/1998, la D.G.R. n. 1168/2016 e la D.G.R. n. 194 del 09/03/2017.

Art. 2 - Durata dell'affidamento

L'affidamento ha una durata di anni tre scolastici (2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026), secondo i vari tipi di scuola e la concreta articolazione dei calendari scolastici, presumibilmente da ottobre a maggio di ciascun anno scolastico, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero, in caso di esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. 50/2016, dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio, risultante dal relativo verbale.

Nelle more della stipula del contratto, successivamente all'avvenuta aggiudicazione, l'Amministrazione potrà richiedere, per intervenute esigenze, l'avvio d'anticipato del servizio ex art. 32, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva, nelle more di stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di avviare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

In caso di mancata stipulazione del contratto, per motivi non imputabili all'appaltatore, il Prestatore di Servizi ha diritto soltanto al pagamento del corrispettivo, valutato secondo il prezzo indicato nell'offerta e riferito al solo servizio eseguito.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aumentare o diminuire il numero delle ore previste per il servizio in ragione delle necessità, del numero degli utenti, che nel corso del periodo si dovessero verificare, nei limiti delle disponibilità del progetto e degli stanziamenti di bilancio, senza che l'Aggiudicataria possa opporre eccezioni, rifiuti e/o richiedere risarcimenti o ristori a qualsiasi titolo

L'Amministrazione si riserva la facoltà, previa comunicazione scritta, di disporre la proroga del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il periodo strettamente necessario all'effettuazione di una nuova procedura di gara, fatte salve diverse disposizioni di legge in materia che dovessero intervenire successivamente all'avvio del servizio.
L'impresa affidataria è tenuta a garantire la prestazione del servizio fino all'individuazione del nuovo contraente ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di rinnovare il servizio, oggetto del presente capitolato, laddove se ne rilevino la volontà e la convenienza e previa verifica il buon andamento del servizio, alla medesima Ditta affidataria per ulteriori tre anni, salvo sopravvenuti impedimenti.

In relazione alle opzioni di cui ai punti precedenti, l'importo a base di gara dell'affidamento oggetto della presente procedura è determinato con riferimento ad un periodo di sei anni, oltre l'eventuale proroga tecnica.

Art.3 - Valore stimato dell' affidamento

L'importo presunto dell'affidamento, è il seguente:

Per ciascun anno scolastico

a. € 60.900,00 oltre IVA al 5%

- Per il triennio 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026

b. € 182.700,00 oltre IVA al 5%

Opzioni

In caso di proroga tecnica

c. € 30.450,00 oltre IVA al 5% (quattro mesi)

- In caso di rinnovo per ulteriori anni 3

d. € 182.700,00 oltre IVA al 5%

- Valore complessivo presunto dell'appalto, comprensivo delle opzioni

€ 395.850,00 oltre IVA al 5%

corrispondenti ad un **costo orario posto a base d'asta di € 21,00 (ventuno/00)** oltre IVA al 5% (moltiplicato per n. ore di servizio presunte)

Art. 4 - Caratteristiche tecniche delle prestazioni da eseguire

Il Servizio prevede che l'Affidatario, assumendo ogni rischio d'impresa, e una piena e completa obbligazione senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Comune, provveda:

- all'impiego di Operatori muniti dei titoli e requisiti di cui al successivo art. 13 e all'individuazione di un coordinatore;

- all'utilizzo di dotazioni e mezzi propri.

Attraverso il suddetto personale l'Affidatario sarà tenuto a collaborare con i docenti curricolari, i docenti di sostegno e i collaboratori scolastici (pur senza interferire con gli interventi di assistenza di base di stretta competenza dell'Istituzione scolastica statale) al fine di perseguire le seguenti finalità:

- integrare i disabili portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale nell'ambito scolastico, favorendone la conquista di autonomia fisica, relazionale e di apprendimento;

- agevolare la loro frequenza e permanenza scolastica, facilitandone l'inserimento e la partecipazione alle attività didattiche svolte dal personale docente;

- sostenere i disabili nelle attività di socializzazione e acquisizione di capacità comunicative, volte alla valorizzazione delle loro abilità personali.

Ad inizio di ciascun anno scolastico il Comune, sentiti i Dirigenti scolastici interessati, concorderà il piano operativo delle attività con l'Affidatario, che dovrà puntare alla razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse (in base al numero di alunni con disabilità, alla diversificazione dei loro bisogni e alla loro presenza nei diversi plessi scolastici), e dovrà indicare con precisione:

- le scuole in cui attivare il Servizio;

- il numero di soggetti da assistere in ciascuna scuola;

- la durata e gli orari di svolgimento del Servizio in favore di ciascun alunno;

- il numero e la distribuzione degli Operatori da impiegare in ogni scuola, e dei loro eventuali sostituti, in possesso degli stessi requisiti (come da successivo art. 13)

L'abbinamento tra alunno e Operatore verrà effettuato dall'Affidatario, d'intesa con il Comune e sentiti gli esperti e tenendo conto delle seguenti necessità:

- rispetto delle diagnosi funzionali;

- continuità, di anno in anno, dello stesso operatore capace di positive relazioni con l'alunno (specialmente tale necessità in cui sia stata evidenziata dal Servizio sociale).

Ciascun Operatore potrà essere destinato al Servizio anche di più soggetti, a prescindere dalla dislocazione logistica e dalla tipologia di handicap.

Qualora subentri la necessità di adeguare il piano operativo a intervenute esigenze il Comune (in accordo con i Dirigenti delle scuole coinvolte) comunicherà le variazioni da adottare, alle quali l'Affidatario sarà tenuto ad attenersi.

Art. 5 - Modalità di svolgimento del Servizio

L'Affidatario dovrà assicurare il Servizio dal lunedì al sabato, secondo la tipologia di apertura delle singole scuole e nel rispetto dell'articolazione del calendario scolastico della Regione Basilicata.

L'Affidatario sarà tenuto a comunicare al Comune, alle scuole e ai genitori degli alunni il nome del Coordinatore del servizio e degli operatori coinvolti, e i recapiti telefonici e di posta elettronica della sede operativa per eventuali, tempestive notizie circa l'assenza degli alunni disabili. A loro volta anche gli Operatori saranno tenuti a favorire contatti con le famiglie degli alunni e con le direzioni scolastiche, per evitare la presa di Servizio nell'eventualità di assenza di un alunno.

Le condizioni da osservare qualora un alunno debba assentarsi da scuola saranno le seguenti:

- nel caso di assenze preavvisate l'Operatore non è autorizzato a recarsi a scuola, né a svolgere la propria attività presso il domicilio dell'alunno;
- nel caso di assenze non preavvisate sarà riconosciuta solo la prima ora del Servizio non espletato;
- nel caso di assenze prolungate le ore del Servizio non prestato costituiranno economie di spesa a disposizione del Comune.

Art. 6 - Prestazioni dell'Affidatario

Il progetto/offerta contenente il programma di gestione, con le metodologie e le strategie educative da adottare, indicherà tra l'altro il Coordinatore e gli Operatori coinvolti dall'Affidatario, evidenziandone la conoscenza delle problematiche inerenti agli allievi disabili.

L'Affidatario sarà tenuto a gestire, tramite i propri Operatori, le relazioni educative con gli alunni (in sintonia con i docenti curricolari e di sostegno, e i collaboratori scolastici) garantendo in particolare:

- frequenti contatti con le istituzioni interessate (ASL, Comune, scuole, etc.);
- efficace raccordo con le figure esterne al Servizio (genitori, insegnanti, operatori sociali, responsabili di gruppi ed associazioni locali, specialisti, etc.);
- piena osservanza dei principi deontologici propri delle professioni di aiuto alla persona (igiene, sicurezza, prevenzione degli infortuni, segreto professionale, etc.);
- periodici incontri di verifica tra gli Operatori e il Coordinatore del Servizio;
- presenza di uno sportello di ascolto per le famiglie presso i plessi scolastici, seguito da una figura professionale di psicologo con orari e giorni da concordare con il Comune;
- attivazione, se richiesta, del servizio di mediazione familiare e del servizio di mediazione linguistico-culturale.

L'Affidatario si obbliga espressamente, a tutela dei lavoratori impiegati nel Servizio:

- a ottemperare a ogni disposizione legislativa e regolamentare in materia di assicurazioni sociali;
- a garantire il contenuto dei Contratti di lavoro (vigenti o innovati nel corso dell'affidamento) circa il trattamento salariale, normativo, previdenziale e assicurativo, l'accantonamento per trattamento di fine rapporto, etc.;
- a esibire in qualsiasi momento, a semplice richiesta, le ricevute mensili degli stipendi pagati e dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al Servizio e ogni documentazione necessaria a comprovare il rispetto di quanto prescritto.

Non sono ammessi patti in deroga, anche se previsti da accordi interni all'impresa, sia nei confronti dei dipendenti sia nei confronti di eventuali soci-lavoratori. Nulla potrà essere addebitato dall'Affidatario al Comune, oltre agli oneri derivanti dal contratto come risultanti dall'atto di aggiudicazione.

L'Affidatario è tenuto ad assicurare che lo svolgimento del Servizio avvenga nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008, assumendosi ogni responsabilità e onere per danni derivati dalla mancata adozione dei provvedimenti di salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nell'erogazione del Servizio.

Art. 7 - Avvio del Servizio e sua mancata attivazione o interruzione

L'affidamento avrà la durata di tre anni scolastici (2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026) presumibilmente da ottobre a maggio di ciascun anno scolastico, per un monte di ore/anno stimato in Il Comune potrà disporre l'avvio e l'esecuzione d'urgenza del Servizio, anche prima della stipula del contratto (ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016) potendosi, dalla mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta in procedura, determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare; ove, pertanto, il servizio abbia inizio anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, tale esecuzione anticipata si intenderà sotto le riserve di legge.

Alcun indennizzo, o risarcimento sarà dovuto all'Affidatario in caso di mancate prestazioni e interruzioni del Servizio per esigenze di pubblico interesse, per causa di forza maggiore, per qualunque fatto eccezionale, imprevisto o imprevedibile, e per qualsiasi causa non imputabile al Comune, qualunque ne sia il motivo.

Art. 8 - Polizze assicurative e cauzione definitiva

L'Affidatario è responsabile direttamente di eventuali danni arrecati agli utenti, a terzi, a persone e cose, nonché di quelli comunque arrecati eventualmente all'Amministrazione comunale.

È a carico dell'Affidatario l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sulla stessa ditta e restando del tutto esonerata l'Amministrazione comunale.

L'Affidatario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. impegnandosi inoltre a coordinare con il Comune le misure di prevenzione e protezione e la loro realizzazione.

L'Affidatario dovrà stipulare polizze assicurative, che dovrà fornire prima dell'inizio dell'appalto, che coprano i seguenti rischi:

1) RCT - Responsabilità Civile verso Terzi, per tutte le attività relative al servizio appaltato per un massimale di garanzia non inferiore a € 1.000,00 quale limite per sinistro e per un numero illimitato di sinistri. Tale polizza dovrà coprire:

- la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'impresa, compresa la responsabilità di persone non alle dirette dipendenze dell'impresa, per lo svolgimento delle attività di servizio;
- la responsabilità civile incombente sull'Affidatario per danni indiretti.

2) RCO - Responsabilità Civile verso gli Operatori per un massimale di garanzia non inferiore a € 1.000,00 quale limite per sinistro e per un numero illimitato di sinistri.

In alternativa alla stipula delle polizze assicurative sopra riportate, l'Affidatario potrà dimostrare il possesso di polizze già attivate, aventi le stesse caratteristiche qui richieste. In tal caso dovrà produrre un'appendice alle stesse polizze, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche lo specifico servizio svolto per conto del Comune.

L'Affidatario ha l'obbligo di informare immediatamente il Comune nel caso in cui la polizza venga disdettata dalla Compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto.

La copertura assicurativa, che dovrà essere stipulata con primaria Compagnia nazionale o estera autorizzata dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa, dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata del contratto, e prevedere l'assunzione a carico dell'Affidatario di eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie.

L'Affidatario risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia della polizza, e avrà l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

Per la sottoscrizione del contratto L'Affidatario deve costituire a favore del Comune una garanzia, denominata "cauzione definitiva", sotto forma di cauzione o fidejussione, di importo pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo del presente affidamento (IVA esclusa) in conformità a quanto previsto nell'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'impresa aggiudicataria, ivi compreso il maggiore prezzo che l'Amministrazione dovesse pagare per provvedere ad una diversa assegnazione dell'affidamento aggiudicato in caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'impresa aggiudicataria, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Affidatario.

La cauzione dovrà avere una durata pari a quella del servizio e s'intenderà automaticamente prorogata qualora, entro tale data, vi fossero pendenti controversie giudiziarie fra l'Amministrazione ed il Prestatore dei Servizi.

Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'impresa aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e la definizione di ogni vertenza. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale previa richiesta dell'impresa aggiudicataria.

La cauzione, se prestata mediante fideiussione, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività a semplice richiesta scritta dell'Ente.

Art. 9 - Segreto d'ufficio

L'Affidatario si impegna a non diffondere eventuali informazioni inerenti gli utenti del Servizio di cui possa venire in possesso, secondo quanto previsto dal G.D.P.R. General Data Protection Regulation 2016/679.

L'Affidatario dovrà agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso nel corso del Servizio.

Art. 10 - Comunicazioni Cooperativa

Qualsiasi comunicazione effettuata dal Comune al Coordinatore, o a qualsiasi incaricato/operatore, si considererà fatta personalmente all'Affidatario stesso.

Art. 11 - Cessione del contratto e subappalto

A norma dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 non è concessa la possibilità di subappalto, così come è vietato alla Ditta aggiudicataria di cedere il contratto pena la sua nullità.

Art. 12 - Obblighi normativi

Per la concreta erogazione del Servizio, l'Affidatario dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni e i nulla-osta necessari ai sensi di legge, e al loro tempestivo rinnovo in caso di sopravvenute disposizioni di legge, sempre a propria cura e spese.

L'Affidatario dovrà in particolare osservare tutte le norme in vigore, o sopravvenute nel corso di erogazione del Servizio, in materia di prevenzione e assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, malattie professionali, e ogni altra disposizione per la tutela dei lavoratori.

Art. 13 - Qualificazione richieste per gli operatori

L'Affidatario si impegna a impiegare, in qualità di Operatori, soggetti che alla data di materiale affidamento del Servizio possano vantare almeno di uno dei seguenti requisiti:

- laurea in Pedagogia;
- laurea in Educazione professionale, ex DM n. 520/1998, o titoli equipollenti;
- laurea triennale e/o specialistica in Scienze dell'Educazione;
- diploma di scuola superiore a indirizzo magistrale o psico-pedagogico, purché in possesso di idonea formazione specialistica per lo specifico handicap;
- diplomi o attestati specifici, riconosciuti dalla Regione Basilicata, per il sussidio agli alunni con disabilità sensoriali, per le funzioni di assistenza alla comunicazione;
- possesso della qualifica di "operatore professionale dell'assistenza educativa ai disabili" di cui al repertorio delle Qualificazioni e degli Standard formativi della Basilicata, istituito con D.G.R. n. 167 del 14/02/2013.

L'Affidatario garantirà nei confronti di tali lavoratori le condizioni normative e retributive di cui al Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative sociali e di ogni successivo Contratto Collettivo applicabile nella Provincia di Potenza.

Il Comune, nel caso di contestazione all'Affidatario di inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale ritenuta sarà rimborsata solo quando l'Ispettorato avrà dichiarato che l'Affidatario abbia regolarizzato la propria posizione. L'Affidatario è tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali, nei confronti del proprio personale. L'Affidatario fornirà al Comune copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento di contributi previdenziali relativi al personale consociato.

L'Affidatario dovrà altresì impegnarsi, in ossequio alla normativa vigente, a organizzare corsi di aggiornamento professionale in materia di disabilità e di educazione e integrazione scolastica, i cui oneri devono intendersi ricompresi nell'offerta economica.

Art. 14 - Capacità richieste dagli Operatori

Gli Operatori, nelle loro azioni di assistenza collegate alle attività socio-educative per i disabili, dovranno garantire, a supporto dei docenti e degli educatori scolastici:

- la collaborazione nella realizzazione di laboratori didattico-ricreativi e nella preparazione di materiali educativi e di gioco;
- l'accompagnamento e la cura dei bisogni fondamentali;
- ogni altra funzione compatibile con le prescrizioni di cui al Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata e degli Standard formativi di cui alla citata D.G.R. n. 167/2013.

Agli Operatori, chiamati a operare in un contesto di complessità che richiede una certa ampiezza delle soluzioni possibili, saranno richieste le seguenti disponibilità e capacità:

- saper agire con autonomia operativa, unita a competenza tecnica;
- mantenere relazioni organizzative interne di tipo semplice, anche tra più soggetti interagenti;
- gestire azioni di recupero individuali stabilite con insegnanti di sostegno e consiglio di classe;
- condividere gli obiettivi educativi con la famiglia del disabile;
- mediare nella partecipazione a laboratori per la manualità e l'espressione di linguaggi alternativi.

Art. 15 - Presenze e sostituzioni degli Operatori

L'Affidatario si obbliga a predisporre i fogli di firma quotidiani in formato elettronico e tale da renderli visibili anche al Comune, ove la scuola attesti la presenza dell'Operatore e quella dell'alunno. I fogli di firma

andranno archiviati elettronicamente e conservati sia dalla scuola che dal Comune. In essi saranno riportati i seguenti dati:

- presenza/assenza dell'alunno e orario settimanale assegnato al singolo alunno;
- orario di ogni singola prestazione giornalmente eseguita;
- orario di entrata/uscita con firma giornaliera apposta dall'Operatore prima e dopo il Servizio;
- controfirma per la convalida dell'orario di Servizio svolto, apposta a fianco di quella dell'Operatore, da parte di un responsabile della scuola.

Al fine di garantire la qualità del Servizio, l'Affidatario assicurerà per tutta la durata del contratto la continuità dei singoli Operatori rispetto agli alunni assegnati. Qualora tuttavia si debba procedere a sostituire un Operatore, l'Affidatario dovrà comunque indicare un sostituto in possesso dei requisiti minimi garantiti in sede di offerta, e rispettare le seguenti procedure:

- nel caso di assenza programmata (esami universitari, visite mediche, ferie, etc.) la sostituzione dovrà essere segnalata per tempo alla scuola e al Comune;
- nel caso di assenza improvvisa la sostituzione dovrà essere assicurata entro la stessa giornata;
- nel caso si renda necessaria la sostituzione definitiva, o di lunga durata (maternità, nomina in ruolo in Ente pubblico, lungo-degenza, o altra causa da documentare) dovrà essere garantito l'affiancamento di almeno una settimana con il nuovo Operatore.

Resta inteso che gli oneri relativi alle sostituzioni sono a carico dell'Affidatario e che ogni sostituzione o avvicendamento immotivato di un Operatore comporterà la penale di cui al successivo art. 20.

Art. 16 - Coordinamento e supervisione del Servizio

Il Coordinatore responsabile del coordinamento e supervisione del Servizio dovrà assicurare la gestione educativa dei servizi affidati e i contatti con tutti gli Operatori.

Il Coordinatore avrà altresì il compito di tenere i collegamenti con i competenti livelli operativi del Comune, gli operatori sanitari e la scuola, collaborando con quest'ultima a tenere corretti contatti con le famiglie per il migliore sviluppo dell'attività programmata.

Il Coordinatore sarà referente organizzativo dei servizi oggetto del presente appalto e dovrà accertarsi dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati ai singoli Operatori, del rispetto di quanto previsto dal capitolato.

Art. 17 - Valutazione dei rischi da interferenza

Alla luce dell'art. 26, comma 3-bis e comma 3-ter del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., le prestazioni richieste all'Affidatario (rientrando tra quelle di natura intellettuale) non necessitano della elaborazione del D.U.V.R.I.

L'Affidatario dovrà attenersi alle valutazioni dei rischi di competenza dei vari Dirigenti scolastici, anche con riferimento alla gestione delle emergenze.

L'Affidatario è inoltre tenuto ad adempiere agli obblighi di cui agli artt. 17 e 18 del citato D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativamente alla propria valutazione dei rischi e alle connesse attività di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria del proprio personale, nonché alla eventuale fornitura di D.P.I. qualora necessari.

Durante l'espletamento del Servizio gli Operatori dovranno portare in modo visibile la targhetta nominativa di riconoscimento, riportante anche il nome dell'Affidatario.

Art. 18 - Modifiche

Il contratto di appalto, in corso di durata, potrà essere oggetto di tutte le modifiche previste dall'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016, secondo le modalità e nelle forme e termini ivi indicati, nonché come previsto dalle altre norme di legge applicabili in materia.

Il contratto potrà, altresì, essere modificato, in corso di durata, in caso di sopravvenute mutate e motivate esigenze dell'Amministrazione, anche connesse all'entrata in vigore di nuove norme regolamentari ed altre disposizioni comunali disciplinanti la materia.

Art. 19 - Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4 e dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016, qualora l'affidatario ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, inoltra apposita istanza alla stazione appaltante. Sulle richieste avanzate, la stazione appaltante si pronuncia con un provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuto. La revisione dei prezzi può essere riconosciuta solo se le variazioni accertate superino il 10 % rispetto al costo del servizio originario. Per il primo anno del contratto l'importo del corrispettivo è fisso ed invariabile

Art. 20 - Liquidazione corrispettivi

La liquidazione dei corrispettivi dovuti all'Affidatario avverrà su presentazione di regolare fattura contabile, indirizzata al Comune di Avigliano, Settore I – Amministrativo, corredata da idonea relazione sull'attività svolta, indicante anche i risultati conseguiti nel periodo di riferimento e le ore di Servizio effettivamente assicurate. Tale relazione a cura dell'Affidatario dovrà essere debitamente controfirmata dai Dirigenti delle scuole presso cui si svolge il Servizio e a seguito di verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la regolarità contributiva e assicurativa dell'Affidatario. In caso di inadempienza contributiva relativa al personale dipendente impiegato dall'Affidatario nell'esecuzione del contratto, risultante dal documento unico di regolarità contributiva, il Comune tratterrà dall'importo da pagare all'Affidatario l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 30, comma 5, primo periodo del D. Lgs. n. 50/2016).

Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche sopra indicate.

Il corrispettivo sarà liquidato e pagato sulla base delle ore di servizio effettive svolte e su presentazione di regolari fatture mensili, cui devono essere allegate:

- a) le attestazioni con l'indicazione degli operatori, delle persone assistite e delle ore giornaliere di assistenza prestate da ciascun operatore. Le stesse, altresì, devono essere firmate in calce dal responsabile tecnico-coordinatore del servizio e vistate dal Servizio sociale professionale comunale;
- b) il riepilogo paghe degli operatori impegnati nel servizio;
- c) documento unico regolarità contributiva regolare.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato dall'Affidatario nell'esecuzione del contratto, il R.U.P. inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata formalmente e motivatamente contestata la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, il Comune pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidatario del contratto (art. 30, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016).

Art. 21 - Risoluzione affidamento. Ipotesi espresse di grave inadempimento. Penalità

L'Affidatario dovrà scrupolosamente osservare, nell'erogazione del Servizio, tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato. Se durante lo svolgimento del Servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel capitolato, si procederà come segue:

- qualora per motivi addebitabili all'Affidatario non fossero garantite le prestazioni richieste dal Comune, sarà applicata una penale di € 25,00 per ogni ora non effettuata;
- per il mancato rispetto di ogni altra condizione relativa alla corretta gestione del personale sarà applicata una penale di € 258,00;
- alla seconda contestazione per la stessa violazione la penalità prevista sarà raddoppiata e alla terza triplicata;

- nel caso di ulteriore reiterazione delle stesse violazioni il Comune si riserva di risolvere *ipso iure* il contratto senza che l’Affidatario possa avanzare pretese al riguardo.

L’ applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, cui l’Affidatario potrà controdedurre entro e non oltre 8 giorni. Trascorso tale termine, qualora le controdeduzioni non siano ritenute valide, il Comune procederà entro 10 giorni ad applicare le sanzioni.

Resta ferma la possibilità che il Comune provveda alla immediata risoluzione del contratto nei casi previsti dal disposto dei commi 1-2-3-4 dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità ivi previste dal medesimo articolo e dalle altre norme applicabili in materia.

Sono considerate “grave inadempimento” alle obbligazioni contrattuali, a termini del disposto del comma 3 dell’art. 108 del D. Lgs n. 50/2016, le seguenti circostanze:

- a) perdita da parte dell’Affidatario dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara d’appalto;
- b) giudizio negativo persistente sulla qualità delle prestazioni, ripetuti per più di tre volte;
- c) reiterazione di ritardi e mancate prestazioni, ripetute per più di tre volte nell’arco dell’appalto;
- d) persistenza di irregolarità contributive INAIL e INPS;
- e) fatti o atti illeciti accertati, commessi dagli operatori, lesivi dei diritti degli utenti e, o della immagine dell’Amministrazione comunale.

Nel caso di risoluzione del contratto, l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni di servizio regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, in sede di liquidazione finale del servizio riferito all’appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Affidatario è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare l’appalto ad altra impresa.

Art. 22 - Recesso

Il Comune di Avigliano può recedere dal contratto d’appalto, nei casi non imputabili all’Impresa, per motivi di pubblico interesse, nel caso di variazioni degli attuali presupposti legislativi, normativi o regolamentari o mutamenti organizzativi in base ai quali si è proceduto all’affidamento del servizio nonché al verificarsi di nuove situazioni gestionali e/o per sopravvenute necessità di modifiche organizzative del servizio oggetto del presente capitolato.

E’ facoltà dell’Amministrazione recedere unilateralmente e insindacabilmente dal contratto in qualsiasi momento e con semplice preavviso scritto di giorni trenta solari, senza che il Prestatore di servizio possa pretendere risarcimento danni o compensi di sorta.

L’affidatario può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità a eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463).

Art. 23 - Ulteriori responsabilità dell’Affidatario

L’Affidatario deve portare a conoscenza del proprio personale che il Comune è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti di esso.

L’Affidatario sarà responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del Servizio prestato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, e restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Il Comune è pertanto esonerato:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell’Affidatario per qualsiasi causa nell’esecuzione del Servizio;

- da ogni e qualsiasi responsabilità attinente la mancata, parziale o inadeguata vigilanza e assistenza agli alunni durante il periodo di presa in carico degli stessi per lo svolgimento dei servizi di cui sono destinatari del Servizio, durante le attività programmate all'interno e all'esterno della scuola.

I danni arrecati colposamente dall'Affidatario alle strutture, agli impianti e alle attrezzature concesse in uso verranno contestati per iscritto. Qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Affidatario non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, vi provvederà il Comune con addebito delle relative spese e ponendo una penale pari all'importo delle spese di ripristino.

Art. 24 - Clausola sociale

Il Prestatore di Servizi è obbligato ad assorbire il personale già impiegato dall'impresa uscente, salvo che lo stesso non dimostri che ciò non sia coerente con la propria organizzazione d'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative del servizio:

Art. 25 - Spese contrattuali. Controversie

Le spese contrattuali sono a carico dell'Affidatario.

Per la risoluzione delle controversie connesse al presente appalto trovano applicazione le pertinenti disposizioni di cui al Titolo I (Contenzioso), Parte IV del D. Lgs. n. 50/2016, tanto riguardo ai rimedi giurisdizionali che a quelli alternativi alla tutela giurisdizionale, se e in quanto applicabili alle procedure di affidamento di servizi.

Art. 26 - Trattamento dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di AVIGLIANO, corrente in Avigliano (Pz) al Corso Gianturco, 31 - PEC: comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it, tel 0971/701811. Il Titolare del trattamento tratta i dati personali forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE).

Il Comune di Avigliano garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE) Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) potrà essere contattato al seguente indirizzomail: info@gaconsulenzaprivacy.eu

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE):

a) Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

a. il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1.b Regolamento 679/2016/UE);

b. il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art.6.1.c Regolamento 679/2016/UE);

c. il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:

i. per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali;

- ii. per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- iii. per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
- iv. per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti del Comune;
- v. per ottemperare a specifiche richieste dell'Interessato.

Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE):

a) I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

i. ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dall'Ente);

ii. agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;

iii. ad istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti. Si rende edotto l'Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali. Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

b) I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).

Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)

a) Il Comune di Avigliano dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

Diritti dell'interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)

a) Si comunica che, in qualsiasi momento, l'Interessato può esercitare:

i. diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali;

ii. diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;

iii. diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;

iv. diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;

v. diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE. 6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE);

b) Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l'esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.

Art. 27 - Codice comportamento dipendenti e collaboratori

Il personale e i collaboratori della Diġa affidataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, dovranno osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Avigliano

Art. 28 - Norme e disposizioni finali

In relazione alla presente procedura l’Affidatario sarà tenuto alla osservanza di leggi, decreti, regolamenti e prescrizioni emanati dai pubblici poteri anche nel periodo di affidamento. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato d’oneri, nonché e negli altri atti di gara, al presente appalto si applicano le norme del D. Lgs. n. 502016, nonché, per quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 e s. m.i.

Resta, altresì, fermo il rinvio alle altre disposizioni normative vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile, con particolare riguardo alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione.

Allegato al capitolato speciale – “Tabella 1”

ISTITUTI COMPRENSIVI E NUMERO ALUNNI A CUI È ASSICURATO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA- (alunni anno scolastico 2022/2023)

Istituto Comprensivo “Avigliano Centro”

Via A. Milano – 85021 Avigliano PZ

Plesso Spaventa Filippi, include:

Scuola dell’Infanzia: n. 2

Scuola Primaria: n. 6

Scuola Secondaria di 1° grado: n. 3

Plesso Carducci Morlino, include:

Scuola Primaria: n. 1

Scuola Secondaria di 1° grado: n. 4

Istituto Comprensivo “Federico II di Svevia – Avigliano Frazioni:

Plesso di Lagopesole, include:

Scuola Infanzia

Scuola Primaria : n. 3

Scuola Secondaria di 1° grado: n. 2

Plesso di Possidente, include:

Scuola dell’Infanzia: n. 1

Scuola Primaria: n. 3

Plesso di Sant’Angelo, include:

Scuola Infanzia

Scuola Primaria: n. 1